

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA LEGALE E GENERALE

Publicato nell'albo informatico il 13.6.2014

Decreto n. 729

IL RETTORE

- Vista la legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.i.;
- Visto il d.lgs 30.12.1992, n.502 e s.m.i.;
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.;
- Visto il d.lgs. 27.1.2012, n.18 e s.m.i.;
- Vista la d.g.r. della regione Liguria del 5.10.2012, n.1192;
- Visto lo Statuto dell'Università degli studi di Genova e, in particolare, l'art.57, e le disposizioni transitorie IX e X;
- Viste le linee operative transitorie per la contabilità economico patrimoniale, nelle more dell'emanazione del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Visti i dd.dd.gg. n.1476 del 31.12.2012 e n.876 del 24.10.2013, rispettivamente di emanazione e di modifica dell'atto di organizzazione amministrativa e tecnica;
- Visto il parere favorevole del senato accademico in data 10.6.2014;
- Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 11.6.2014

D E C R E T A:

Art 1 - Costituzione e finalità

1. A seguito del riconoscimento della presenza, nell'ambito dell'offerta formativa di Ateneo, dell'attività dell'Accademia per il Management Sanitario (AMAS), a decorrere dall'inizio del mese successivo all'emanazione del presente decreto rettorale, è costituito il centro di servizio di Ateneo "Accademia per il Management Sanitario" (AMAS), di seguito anche "centro" o "AMAS", ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 e della IX disposizione transitoria e finale, comma 3, dello Statuto.

2. Il centro è una struttura finalizzata alla gestione di servizi e alla promozione di attività di interesse generale dell'Ateneo. Con AMAS l'Università degli studi di Genova intende offrire una risposta organica e sistematica alle esigenze di alta formazione manageriale in sanità, finalizzata a fornire risposte il più possibile aderenti alle esigenze dell'utenza, garantendo lo sviluppo delle conoscenze e competenze richieste dai differenti ruoli dirigenziali nell'ambito sociosanitario.

Art. 2- Attività

1. AMAS, in accordo con le politiche di Ateneo, promuove le attività universitarie e la loro integrazione con le realtà locali, nazionali e internazionali nel campo d'elezione.

2. L'attività di AMAS è esplicitata in un piano di attività sottoposto annualmente all'approvazione del comitato scientifico prima dell'inizio dei corsi. Ogni corso è attivato sulla base di un piano economico e finanziario che attesti il pareggio tra costi e proventi, ivi incluso il trattamento economico dei docenti esterni.

3. In particolare il centro, fatte salve le competenze attribuite ai dipartimenti e alle scuole dallo Statuto, svolge le seguenti attività:

a) in via prioritaria mette in atto interventi e azioni volti a realizzare i percorsi formativi previsti dagli artt.3 *bis* e 16 *quinquies* del D. Lgs. 30/12/1992 n.502 e ss.ii.mm, nello specifico indirizzati alle figure di:

- direttori generali, amministrativi e sanitari di aziende e enti del servizio sanitario;
- direttori di struttura complessa;
- dirigenti di aziende ed enti del servizio sanitario.

Lo svolgimento di tale attività avviene secondo i criteri di accreditamento riconosciuti all'Accademia per il management sanitario dalla Regione Liguria, D.G.R. 5/10/2012, n.1192, che riconosce i seguenti percorsi formativi:

- Corso di formazione manageriale per i dirigenti di struttura complessa;
- Corso di rivalidazione del certificato di formazione manageriale per i dirigenti di struttura complessa;
- Corso per direttori generali di aziende sanitarie;

b) AMAS può attivare inoltre percorsi formativi *post lauream*, anche a distanza, rivolti ad altre figure che svolgono presso enti pubblici e privati funzioni in ambito amministrativo-gestionale, sociale, sanitario e socio sanitario;

c) AMAS può svolgere, altresì, supporto all'attività di ricerca e di valutazione a favore dei soggetti che operano nel sistema sanitario nei processi di gestione ed innovazione dell'assistenza socio-sanitaria e per misurare la capacità del sistema sanitario regionale e delle aziende sanitarie di essere efficaci ed efficienti, erogando servizi appropriati e in linea con i bisogni della popolazione.

4. Per lo svolgimento delle suddette attività e al fine di promuovere il consolidamento della presenza dell'Ateneo sul territorio, il centro, nel rispetto delle proprie finalità, può stipulare intese con dipartimenti e scuole, nonché convenzioni e accordi di partnership con soggetti del contesto istituzionale ed economico interessati a interagire con il mondo universitario. A tal fine, nel rispetto degli indirizzi del direttore generale, si avvale del supporto dell'area formazione permanente e *post lauream*, e, di concerto con le rispettive strutture di afferenza o di assegnazione, dell'eventuale supporto di altri docenti, ricercatori e personale tecnico amministrativo.

Art. 3 – Durata

1. Il centro ha durata di sei anni, rinnovabile con delibera del consiglio di amministrazione, su parere del senato accademico e proposta del comitato scientifico.

Art. 4 – Sede

1. Il centro ha sede presso appositi locali messi a disposizione dalla scuola di scienze mediche e farmaceutiche, come indicato **nell'allegato A** al presente decreto.

Art. 5 - Organi del centro

1. Sono organi del centro:

- a) il comitato scientifico;
- b) il presidente.

Art. 6 - Il comitato scientifico

1. Il comitato scientifico è l'organo di indirizzo, programmazione generale, deliberazione delle linee di sviluppo e di controllo delle attività del centro.

2. Il comitato scientifico propone agli organi di governo, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, le modifiche al presente decreto, secondo quanto previsto all'art. 12. Adotta, in conformità al regolamento generale di Ateneo, ogni altro atto di natura regolamentare necessario al raggiungimento dei propri fini.

3. Il comitato scientifico è convocato almeno due volte l'anno dal presidente.

4. Il comitato scientifico esercita le seguenti funzioni:

a) approva le linee generali di indirizzo e programmatiche di spesa, il programma triennale di sviluppo e il piano annuale di attività del centro, inerente all'istituzione, all'attivazione e alla soppressione di corsi coerenti con la finalità di AMAS;

b) approva i singoli progetti formativi e, in particolare:

- analizza il profilo dei progetti, definendo il corpo docente per le attività didattiche previste, scelto sia tra i docenti dell'Ateneo sia tra esterni all'Ateneo e/o professionisti o altri soggetti ritenuti idonei per la loro competenza e professionalità;
- elabora, con il supporto del dirigente dell'area formazione permanente e *post lauream*, il correlato piano economico-finanziario, anche con riferimento agli eventuali corrispettivi economici delle lezioni;
- vigila sulla qualità scientifico culturale dei corsi;

c) verifica annualmente lo stato di avanzamento delle attività e la loro gestione;

d) valuta annualmente il raggiungimento degli obiettivi;

e) approva una relazione consuntiva annuale sull'attività svolta per gli organi di governo e, su loro richiesta, relazioni periodiche;

f) approva e aggiorna i tariffari delle prestazioni in aderenza alle previsioni contenute nei regolamenti dell'Ateneo;

g) approva annualmente i documenti contabili di programmazione e consuntivi, secondo le linee operative per la contabilità economico-patrimoniale e il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità vigente;

h) approva le convenzioni e i contratti attivi e passivi, nei limiti previsti dalle linee operative per la contabilità economico-patrimoniale e dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, verificando, per i contratti attivi, la possibilità di svolgimento e la congruenza con le finalità istituzionali, e conferendo, per i medesimi, mandato al presidente del centro affinché ne curi la comunicazione al rettore;

i) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

5. Il comitato scientifico, nominato con decreto rettorale, è così composto:
- 5 membri designati dal rettore, scelti preferibilmente tra i docenti di ruolo. Possono far parte del comitato anche docenti che, pur avendo concluso il proprio rapporto di lavoro con l'Ateneo, intrattengano con lo stesso un rapporto di servizio in quanto titolari di un contratto di insegnamento ai sensi della vigente normativa, e docenti emeriti. La perdita dello status di "docente", come definito dall'art.4 dello Statuto, di "docente a contratto" o di "docente emerito" comporta la decadenza dal ruolo di componente del comitato scientifico.
6. Alle riunioni presenza il dirigente dell'area formazione permanente e *post lauream*, o suo delegato, con funzioni consultive per gli aspetti gestionali.
7. La carica di componente del comitato scientifico è incompatibile con le cariche di senatore accademico, di consigliere di amministrazione.
8. I componenti del comitato scientifico rimangono in carica un biennio e possono essere confermati, consecutivamente, due volte.
9. Le decisioni del comitato scientifico sono assunte tramite delibere collegiali. Le adunanze del comitato scientifico sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti ed un'effettiva interazione tra i componenti del comitato scientifico.
10. Per quanto concerne le modalità di convocazione delle adunanze, la predisposizione dell'ordine del giorno, le attribuzioni del presidente, le relazioni tra gli organi, le modalità di votazione e la verbalizzazione delle sedute si rinvia alle disposizioni dello Statuto e del regolamento generale di Ateneo.

Art. 7 – Presidente

1. Il presidente del centro, nominato dal rettore, è eletto dal comitato scientifico al proprio interno, fra i professori di ruolo a tempo pieno. L'elettorato passivo è riservato ai professori di ruolo di I e II fascia che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata biennale del mandato prima della data di collocamento a riposo, ai sensi dell'art.68, comma 1 dello Statuto.

La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta dei componenti del comitato scientifico; è eletto colui che riporta il maggior numero di voti.

La carica di presidente è incompatibile con le cariche di senatore accademico, di consigliere di amministrazione e con il regime d'impegno a tempo definito ai sensi dell'art.69 dello Statuto, e con l'autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca e con il congedo per motivi di studio e di ricerca.

Il presidente resta in carica due anni e può essere rieletto consecutivamente due volte.

2. Il presidente rappresenta il centro, esercita, per gli aspetti didattici correlati alle attività di AMAS, funzioni di iniziativa, coordinamento, di sovrintendenza e di vigilanza su tutte le attività del centro ed è responsabile del perseguimento delle sue finalità. In particolare:

- a) convoca e presiede il comitato scientifico, ne predispone l'ordine del giorno e dà esecuzione alle relative deliberazioni;
- b) vigila sull'osservanza delle norme vigenti;
- c) predispone, coadiuvato dall'area formazione permanente e *post lauream*, il programma triennale di sviluppo e degli interventi, i piani annuali di attività e le relazioni periodiche e consuntive;
- d) svolge i compiti previsti dalle linee operative per la contabilità economico-patrimoniale nelle more dell'emanazione del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

- e) adotta, in caso di comprovata urgenza, provvedimenti di competenza del comitato scientifico, da sottoporre a successiva ratifica dello stesso: in assenza di ratifica il provvedimento del presidente perde efficacia fin dall'inizio;
- f) esercita tutte le altre attribuzioni demandate dalle norme vigenti.

3. Il presidente designa un vice presidente del comitato scientifico del centro che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Egli resta in carica per la durata del mandato del presidente, fatta salva la facoltà del presidente stesso di sostituirlo in qualsiasi momento.

Art.8 – Personale, risorse, gestione amministrativo-contabile

1. Il centro subentra all'Accademia per il management sanitario (AMAS) del preesistente ordinamento statutario, nelle relative situazioni giuridiche attive e passive.

2. Per il raggiungimento delle proprie finalità il centro si avvale del supporto dell'area formazione permanente e *post lauream*, del relativo budget economico e degli investimenti e delle relative risorse umane e strumentali, come indicato nell'**allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto di costituzione.

3. La gestione delle risorse finanziarie avviene secondo quanto previsto dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché dagli indirizzi in materia deliberati dagli organi di governo.

AMAS non è un centro autonomo di gestione, non ha autonomia amministrativa e gestionale né patrimoniale e non dispone di un proprio budget economico e degli investimenti. AMAS può porre in essere gli atti finalizzati alla realizzazione dei suoi scopi istituzionali.

Le risorse finanziarie del centro sono allocate con idoneo titolo nella proposta di budget economico e degli investimenti dell'area formazione permanente e *post lauream* con destinazione vincolata alle attività del centro.

4. Costituiscono dotazione finanziaria del centro le seguenti risorse:

- a) il contributo di funzionamento ordinario, assegnato annualmente dall'Ateneo;
- b) altri eventuali finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Ateneo;
- c) eventuali fondi provenienti da soggetti pubblici e/o privati finalizzati ai compiti e alle attività del centro;
- d) proventi da attività in conto terzi svolta dal centro;
- e) residui attivi della preesistente Accademia per il Management Sanitario (AMAS).

Art.9 - Beni inventariabili

1. All'atto della sua costituzione il centro acquisisce il materiale inventariato presso l'Accademia per il Management Sanitario (AMAS) del preesistente ordinamento statutario.

2. Il centro dispone, altresì, dei beni acquisiti direttamente o al medesimo concessi in uso, i quali sono rispettivamente, annotati sull'inventario e sul registro dei beni in uso gestiti dall'economista dell'Ateneo.

Art. 10 – Valutazione

1. Il centro è soggetto a una valutazione periodica triennale, di natura funzionale ed economica, a cura degli organi di governo, con possibilità di avvalersi di revisori esterni.

Art.11 - Scioglimento

1. AMAS può essere sciolto con decreto rettorale, su delibera del consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, sentito il comitato scientifico, fatto salvo il caso di motivata impossibilità di riunirlo o di motivata urgenza.

Art. 12 - Norme transitorie e finali

1. Eventuali modifiche al presente provvedimento sono disposte con decreto rettorale, su delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, su proposta approvata dal comitato scientifico del centro con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

2. Il presidente dell'Accademia per il Management Sanitario (AMAS) del preesistente ordinamento statutario è autorizzato a portare a termine le attività in corso e a porre in essere gli adempimenti finalizzati alla liquidazione della struttura.

3. Per tutto quanto non contemplato dal presente provvedimento si fa rinvio allo Statuto e ai regolamenti dell'Ateneo.

4. Il presente decreto è pubblicato nell'albo informatico dell'Ateneo, sul relativo sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente" e l'originale è conservato presso l'area legale e generale, servizio affari generali.

Genova, 13.6.2014

Firmato da IL RETTORE
Prof. Giacomo DEFERRARI

Risorse umane

AMAS si avvale del supporto dell'area formazione permanente e *post lauream*.

Risorse Finanziarie

Ad AMAS è assegnato un contributo di funzionamento ordinario annuo, nell'ambito del finanziamento ministeriale concesso all'Ateneo a titolo di fondo di finanziamento ordinario, nella misura che sarà calcolata in applicazione degli indirizzi degli organi di governo, con correlata imputazione sulla pertinente voce del bilancio unico di previsione dell'Ateneo.

Il centro si sostiene inoltre con entrate proprie.

Spazi

Il centro avrà sede presso appositi locali messi a disposizione dalla scuola di scienze mediche e farmaceutiche.